



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
DA RIMESSA CON
CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA O NATANTE E
PER IL SERVIZIO DI TAXI**

Aggiornato alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/1999

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali, proprie o delegate dalla Regione, in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti e di servizio di taxi, sono esercitate al fine di realizzare una integrazione del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 4, commi III, V e 15 comma II, della legge 15.01.1992, n. 21.3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il servizio di N.C.C.(noleggio con conducente) con autovettura ed il servizio di taxi sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:
 - a) D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - b) art. 10 L. 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) artt. 8, 19 e 85 del D.P.R.24.07.1977, n. 616;
 - d) art. 28, comma 2^a lett. e) della L.R. 2.10.1998, n. 30;
 - e) Legge 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, Capo I°;
 - f) Legge 15.01.1992, n. 21 “Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - g) Art. 8/1 c. lettera g) della Legge 05.02.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
 - h) D. Lgs 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
 - i) D.M. Trasporti 19.11.1992 “individuazioni e del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi”;
 - j) D.M. Trasporti 15.12.1992, n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinanti dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
 - k) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
 - l) D.M Trasporti 20.04.1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
 - m) Direttive per l’esercizio di funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e taxi (deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31.05.1994.

ART. 2

Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di N.C.C. e dal servizio di taxi (con autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione animale o natante) e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio. L’inizio del servizio deve avvenire all’interno

del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

3. Il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno del territorio comunale, nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Gli autoservizi sono compiuti, su richiesta del o dei trasportati, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.
5. Per i collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

ART. 3

Condizioni di esercizio

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente N.C.C. sono subordinati alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione, rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15.01.1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali, in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione, viene rilasciato un contrassegno del tipo approvato, contenente il nome e lo stemma del Comune di Sant'Agostino, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui al comma 1.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea, disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa, ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del Codice della Strada.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio, sia per il servizio di taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
4. Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. possono stazionare allo scopo di effettuare anche il servizio di taxi, qualora questo non sia attivato, nelle seguenti aree pubbliche:
 - piazza Marconi (S. Agostino)
 - piazza Pola (San Carlo)
 - piazza Garibaldi (Dosso)

La sosta in piazza è ammessa in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della pianta organica di cui all'art. 7.

CAPO II:
L'ACQUISIZIONE DELLA LICENZA E
LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 6

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

ART. 7

**Determinazione degli organici delle licenze di taxi, delle autorizzazioni di N.C.C.
e concorso per l'assegnazione di queste**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto deliberativo, nel rispetto dei criteri e delle metodologie prefissati dalla Provincia, la pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni, rispettivamente, per il servizio di taxi e di N.C.C.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
3. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia Romagna. Resta ferma, in ogni caso, la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della CEE.

ART. 8

Contenuti del bando

1. I contenuti del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione di concorso per l'esame della domanda presentata.

ART. 9

Commissione comunale consultiva

- 1) Presso il Comune è costituita la Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.
- 2) La Commissione è nominata con atto del Sindaco e dura in carica quattro anni dalla sua costituzione.
- 3) La Commissione consultiva è costituita da:
il Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio comunale;
 - un componente designato dall'associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza, della Confederazione regionale sindacale unitaria;un componente designato dalla Confederazione regionale sindacale unitaria;
 - un dipendente dell'Amministrazione comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - il Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.
- 4) I Componenti della Commissione possono essere sostituiti:
 - a) In caso di dimissione;
 - b) Per iniziativa dell'associazione che li ha destinati;
 - c) Qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive.
- 5) Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della stessa almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione.
- 6) Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti;
- 7) La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta;
- 8) Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune nominato dal Segretario comunale.
- 9) La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:
 1. formazione e variazione degli organici dei servizi;
 2. variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti.La stessa, oltre ad esprimersi su quanto sopra, può elaborare proposte generali o particolari da sottoporre al Comune, alla Provincia, alla Regione.
- 10) Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione di tale parere.

ART. 11

Attività della Commissione di concorso.

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate.
Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza.
4. Per esprimere il proprio giudizio, ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

ART. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco su carta legale unitamente alla certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. Nella domanda devono essere dichiarate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e l'iscrizione al ruolo di cui alla Legge 15.01.1992, n. 21 e l'impegno di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio. La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione temporaneamente sostitutiva in ordine al titolo di studio posseduto ed agli eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 15.
2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti
 - 1) titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - 2) iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della L. 8 Agosto 1985, n. 443, per le Imprese già esercenti l'attività;
 - 3) proprietà o, comunque, piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - 4) avere la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel territorio comunale;
 - 5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni
3. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del C.P.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.05.1965, n. 575, 13.09.1972, n. 646; 12.10.1982, n.726;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. Gli interessati possono ricorrere alla forma di autocertificazione previste dalla Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, dalla Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e dal D.P.R. n. 403/98. Ai fini dell'emissione del provvedimento correlativo, il responsabile del procedimento osserverà le disposizioni dell'art. 18, c. II e III, della Legge n. 241/90.

ART. 13

Materie di esame

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione riguardano:
 - conoscenza del Regolamento comunale di esercizio;
 - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune e della città di Ferrara;
 - elementi di diritto con particolare riferimento alle norme che disciplinano gli autoservizi pubblici non di linea, il contratto di trasporto, la circolazione stradale.

ART. 14

Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione

1. Il funzionario responsabile, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 15

Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio, è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida, del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi e, per l'autorizzazione al servizio di N.C.C.,

colui che è stato dipendente di un'impresa dello stesso servizio in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2. Costituisce, altresì, titolo preferenziale, a parità di punteggio:
 - l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. di questo Comune da almeno due anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - l'essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone invalide.

ART. 16

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 17

Validità della licenza

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 18

Trasferibilità della licenza

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni a causa di morte, pervenute ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato dal funzionario responsabile alle persone designate dagli eredi, entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di anni due, ferma restando la facoltà di cui al comma 2° dell'art. 10 della Legge 21/92 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa la deroga al requisito della idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 21/92 o delle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono inoltrare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel Regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
9. Con pianta organica distinta, potrà essere definito il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

ART. 19

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente Comando di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. E' fatto divieto di:
 - a) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o per causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quello autorizzati;
 - c) Adibire alla guida conducenti non in possesso per prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge;
4. E' fatto obbligo di compiere servizi ordinati da Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di P.S. compatibile con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 20

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21

Trasporto di persone invalide

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 21/92 i servizi di N.C.C. e di taxi devono essere accessibili a tutte le persone invalide. I conducenti hanno quindi l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto delle persone invalide, deve essere esposto, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi possono non adattare il veicolo per il trasporto di persone invalide di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 22

Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. o a taxi disponendo, annualmente e tutte le volte che ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Comando di Polizia Municipale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il funzionario responsabile, su

parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 29.

3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l' idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso di validità della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal funzionario responsabile alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 23

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sussidiari o integrativi del servizio di linea, effettuati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.
4. Nelle more delle determinazioni che l'art. 14, c. 3^a della Legge 15.01.1992, n. 21 assegna alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro e le autovetture immatricolate per il servizio di N.C.C. possono essere utilizzate per il servizio di taxi. Le modalità per lo svolgimento del suddetto servizio di taxi alternativo e i criteri per la determinazione delle relative tariffe verranno fissati in conformità alle disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni di categoria e le rappresentanze degli utenti.

ART. 24

Ferie, aspettative e turni

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, sentite le associazioni di categoria.
Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con un anticipo di almeno sette giorni al

funzionario responsabile, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, qualora si riscontri che tale periodo di ferie determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione della licenza o autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.
3. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

ART. 25

Trasporti bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti norme del Codice della Strada.

CAPO III

Illeciti e sanzioni

ART. 26

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi compete agli organi di Polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 27

Diffida

1. Il funzionario responsabile diffida il titolare della licenza dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di forza maggiore o evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

ART.28

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifico illecito, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi delle norme vigenti;
 - b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dall'art. 10 della L. 24/11/1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per la violazione del terzo comma dell'articolo 3;
 - b) da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'articolo 3;
 - c) da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione del primo comma dell'articolo 4;
 - d) da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 19, commi I e II;
 - e) da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione del primo comma dell'articolo 21;
 - f) da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per la violazione del secondo comma dell'articolo 21;
 - g) da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione dell'articolo 23.
3. Ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo editale nelle mani dell'agente accertatore, nel caso di contestazione personale e immediata della violazione.

ART. 29

Sospensione

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio possono essere sospese dal funzionario responsabile, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme comunitarie;
 - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno di norme, per le quali sia stata comminata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 28;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
 - g) prestazione del servizio con tassmetro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il funzionario responsabile, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la durata del periodo di sospensione tenuto conto della gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

ART. 30

Revoca

1. Il funzionario responsabile sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca nei seguenti casi:
- a. quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 29;
 - c. quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nell'articolo 18;
 - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano state commesse gravi o ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni d'impedimento di cui all'articolo 12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il funzionario responsabile dispone la revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. La revoca è disposta, inoltre, nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

ART. 31

Procedimento sanzionatorio

1. Provvedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il funzionario responsabile, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento, viene

tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 32

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il funzionario responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone, dandone immediata comunicazione all'ufficio della M.C.T.C., la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
 - c. per morte del titolare quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
 - d. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - e. per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

ART. 33

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca, decadenza o rinuncia alla licenza o autorizzazione.

ART. 34

Sono abrogate le disposizioni comunali in contrasto con quelle del presente Regolamento.